

1. REFERENDUM APPROVATIVO

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA
REGIONE LIGURIA PER ISTITUIRE IL
REFERENDUM APPROVATIVO**

PIU' PARTECIPAZIONE PIU' TRASPARENZA

#RETEASINISTRA

MENO PRIVILEGI

INTRODUZIONE

La presente proposta di legge è volta a modificare lo Statuto per sostituire il referendum abrogativo con un referendum approvativo.

La proposta intende **valorizzare la partecipazione dei cittadini** alla vita pubblica attraverso un rafforzamento degli istituti dell'iniziativa popolare e del referendum, che acquisirebbero maggiore peso per incidere nella determinazione delle politiche regionali. Un intervento per rafforzare la partecipazione dei cittadini è sempre più urgente, per salvaguardare e rilanciare la democrazia rappresentativa, in un contesto di disaffezione e distacco degli elettori nei confronti delle istituzioni politiche.

La revisione dello Statuto è conforme all'Articolo 123, secondo comma della Costituzione, che non definisce nel dettaglio la natura dell'istituto referendario regionale.

La proposta prevede che un'**iniziativa popolare** sottoscritta da cinquantamila elettori possa essere **sottoposta a referendum approvativo**, su richiesta del comitato promotore, **in caso l'Assemblea Legislativa nel corso di un anno rifiuti o manchi di esaminarla**, la respinga o la approvi con modifiche sostanziali.

L'Assemblea Legislativa, in coerenza con il suo ruolo preminente in una democrazia rappresentativa, ha la facoltà d'impedire lo svolgimento del referendum con una votazione

1. REFERENDUM APPROVATIVO

sull'iniziativa popolare a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti. In ogni caso, può sempre votare un testo alternativo che è esaminato, approvato ed entra in vigore secondo il normale procedimento legislativo; se ha luogo il referendum, l'approvazione dell'iniziativa popolare comporta in modo esplicito l'abrogazione della legge dell'Assemblea.

Gruppi diversi di **cittadini possono proporre due progetti concorrenti sulla stessa materia**. In questa ipotesi, il quesito referendario dà facoltà agli elettori di approvare un progetto o l'altro oppure di respingerli entrambi.

Al referendum, gli elettori sono chiamati a esprimersi con un 'sì' o un 'no' sull'iniziativa popolare. L'iniziativa è approvata a **maggioranza semplice dei voti validi espressi e se questa maggioranza corrisponde a un terzo del numero totale di votanti alle ultime elezioni** dell'Assemblea Legislativa.

La Consulta statutaria svolge compiti di garanzia sul procedimento referendario, vedendo così ampliato il suo ruolo rispetto alle previsioni statutarie, ma senza creare un conflitto con le medesime.

MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA REGIONE LIGURIA PER ISTITUIRE IL REFERENDUM APPROVATIVO

Articolo 1: Modifiche all'iniziativa popolare delle leggi

1. Dopo il comma 1 dell'Articolo 7 dello Statuto è inserito il seguente:

«1 bis. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, lettera a), le adesioni degli elettori al progetto di legge sono raccolte su carta o per via elettronica, in un periodo massimo di dodici mesi.».

2. Dopo il comma 3 dell'Articolo 7 dello Statuto è inserito il seguente:

«4. La legge determina le modalità di attuazione dell'iniziativa popolare delle leggi.»

Articolo 2: Istituzione del referendum approvativo e abolizione del referendum abrogativo

1. L'Articolo 8 dello Statuto è sostituito dal seguente:

«Articolo 8 (Referendum approvativo)

1. REFERENDUM APPROVATIVO

1. Il Presidente della Giunta regionale indice, se ne fa richiesta il comitato promotore, un referendum per deliberare l'approvazione di un progetto di legge d'iniziativa popolare proposto da cinquantamila elettori che, entro un anno dalla presentazione, non è stato approvato dall'Assemblea Legislativa senza modifiche sostanziali.
2. Il referendum è precluso se l'Assemblea Legislativa, in votazione finale, ha deciso sull'iniziativa popolare a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
3. Se l'Assemblea Legislativa ha votato una legge alternativa, l'approvazione con referendum dell'iniziativa popolare ne comporta l'abrogazione.
4. Il quesito referendario menziona il titolo del progetto di legge d'iniziativa popolare e ne riporta una descrizione sintetica e chiara. Il quesito indica inoltre, quando si pone, l'eventualità dell'abrogazione della legge alternativa approvata dall'Assemblea Legislativa.
5. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza semplice dei voti validamente espressi e questa maggioranza è pari almeno a un terzo dei votanti alle ultime elezioni dell'Assemblea Legislativa.
6. Per ogni tornata elettorale, inclusa quella in cui si svolge l'elezione dell'Assemblea legislativa, hanno luogo al massimo tre quesiti referendari.
7. Quando in una tornata elettorale sono presentate due richieste di referendum su

1. REFERENDUM APPROVATIVO

progetti di legge d'iniziativa popolare che sono concorrenti rispetto allo stesso oggetto, ha luogo un unico quesito referendario per approvare una delle iniziative o respingerle entrambe.

8. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.».

Articolo 3: Modifiche ai limiti oggettivi dell'iniziativa popolare e dei referendum

1. L'Articolo 10 dello Statuto è sostituito dal seguente:

«Articolo 10 (Limiti oggettivi dell'iniziativa popolare e dei referendum)

1. Il giudizio di ammissibilità delle iniziative popolari e dei referendum è affidato alla Consulta statutaria.

2. L'iniziativa popolare non è ammessa nei seguenti casi tassativi:

a) in materia di bilancio, tributi e finanze, di accordi e intese internazionali della Regione, di attuazione della normativa europea;

b) se l'oggetto, in modo manifesto, contrasta con la Costituzione o lo Statuto, esula dalla competenza regionale, riguarda più di una materia o comunque è disomogeneo, è futile o abusivo;

c) se ripropone i medesimi contenuti o persegue gli stessi fini di un precedente

1. REFERENDUM APPROVATIVO

progetto di legge d'iniziativa popolare già sottoposto a referendum e non approvato, prima che siano trascorsi cinque anni.

3. I referendum approvativi non sono ammessi sulle disposizioni statutarie ed elettorali.
4. Quando nella stessa tornata elettorale le richieste ammissibili di referendum approvativi sono più di tre oppure sullo stesso oggetto sono più di due, la Consulta segue il criterio del maggior numero di sottoscrizioni raccolte.
5. Il giudizio di ammissibilità è espresso entro venti giorni. Sull'iniziativa popolare è compiuto prima dell'inizio della raccolta delle sottoscrizioni degli elettori.».